

MOZIONE

Organizzazione delle sedute di Gran Consiglio

del 9 maggio 2006

Giusta l'art. 44 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni consecutivi.

Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati (art. 45 cpv. 1).

Ex art. 46 cpv. 1, le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto. L'Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato (cpv. 2).

Con il presente atto parlamentare i mozionanti chiedono di voler stabilire le sedute del Gran Consiglio in giorni consecutivi e, di regola, **sull'arco di giornate intere**. Ad esempio: dalle ore 09.00 fino alle ore 19.00 con un'interruzione di circa un'ora per la pausa pranzo.

La presente richiesta è motivata da necessità ed esigenze professionali di molti deputati, costretti dalla prassi in auge a conciliare impegni istituzionali e lavorativi sull'arco di una stessa giornata e per alcuni giorni consecutivi.

La possibilità di concentrare i lavori parlamentari sull'arco di giornate intere eviterebbe inoltre, come talvolta succede, di dover sospendere la discussione e/o l'evasione di importanti oggetti all'ordine del giorno.

Non da ultimo, per lo Stato vi sarebbe un risparmio nelle spese di trasferta.

Giovanni Jelmini
Sergio Savoia